



COMUNE DI BRESSANA BOTTARONE

Provincia di Pavia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 8 del Reg.	OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE PER L'ANNO DI IMPOSTA 2020.
Data 10.07.2020	

L'anno duemilaventi, il giorno dieci del mese di luglio alle ore 21.00, nella solita sala delle adunanze si è riunito il **Consiglio Comunale** regolarmente convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione ORDINARIA ed in PRIMA convocazione.

All'appello risultano presenti:

FASANI GIORGIO	Presente	DROSCHI FILIPPO	Assente
URSINO GIANFRANCO	Presente	ROVATI DAVIDE	Presente
MILANESI VALENTINO	Presente	TORRETTA MARIA TERESA	Presente
ZAIA ALESSIA	Presente	NASO ILARIA	Presente
ALICICCO FILIPPO	Presente		
MONTAGNA ALESSANDRO	Assente		
TACCONI ALESSANDRO	Presente		
PICCININI MASSIMO	Presente		
DEBATTISTA MICHELE	Presente		
PRESENTI N. 11		ASSEGNATI N. 13	
ASSENTI N. 2		IN CARICA N. 13	

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

Presiede il Signor **FASANI GIORGIO**, nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa il Segretario Comunale Sig. **BELLOMO DOTT. DANIELE**. La seduta è pubblica.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE PER L'ANNO DI IMPOSTA 2020.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

Visto in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

Visto inoltre l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'articolo 13, comma 16, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale testualmente recita:

11. (...) Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli

stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 17 in data 29.05.2015, con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, con il quale, con effetto dal 01.01.2015, è stato previsto:

- aliquote flessibili determinate unicamente in funzione dei seguenti scaglioni di reddito previsti ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dall'articolo 11 del TUIR approvato con il D.P.R. n. 917/1986:

Scaglioni di reddito complessivo	Aliquota addizionale comunale IRPEF
Fino a € 15.000	0,40
Oltre € 15.000 e fino a € 28.000	0,45
Oltre € 28.000 e fino a € 55.000	0,55
Oltre € 55.000 e fino a € 75.000	0,65
Oltre € 75.000	0,75

- nessuna soglia di esenzione;

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) che fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi di spettanza comunale entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Tale deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro la data citata, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Preso atto che l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, nel testo definitivo dopo la conversione in legge, dispone il differimento al 31 luglio 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, in considerazione *“della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze”*;

Visto il vigente disposto dell'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011, a mente del quale *“... A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ...”*;

Richiamata la deliberazione C.C. n. 4 in data 27.03.2019 con la quale è stato confermato per l'anno 2019, il regolamento per l'applicazione dell'aliquota addizionale IRPEF;

Visto lo schema del bilancio di previsione finanziario predisposto dalla Giunta Comunale per il periodo 2020/2022;

Eseguito integrale richiamo alla programmazione dell'ente, come analiticamente illustrata nel Documento Unico di Programmazione 2020/2022;

Ritenuto opportuno, nell'ambito della manovra di bilancio per il triennio 2020/2022, modificare l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF stabilendo:

- aliquote flessibili determinate unicamente in funzione dei seguenti scaglioni di reddito previsti ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dall'articolo 11 del TUIR approvato con il D.P.R. n. 917/1986:

Scaglioni di reddito complessivo	Aliquota addizionale comunale IRPEF
Fino a € 15.000	0,40
Oltre € 15.000 e fino a € 28.000	0,45
Oltre € 28.000 e fino a € 55.000	0,55
Oltre € 55.000 e fino a € 75.000	0,70
Oltre € 75.000	0,80

- una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo IRPEF non superiore a 7.500,00 euro;

Ritenuto di provvedere in merito;

Quantificato presuntivamente in € 208.645,10 il gettito dell'addizionale IRPEF derivante dall'applicazione delle aliquote e dell'esenzione di cui sopra, determinato sulla base delle stime effettuate presso il Portale del Federalismo Fiscale e secondo quanto stabilito dai principi contabili (all. 4.2) introdotti con il d.lgs. 118/2011;

Acquisito agli atti il parere favorevole rilasciato dall'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 239 del d.Lgs. n. 267/2000;

Considerata l'urgenza di provvedere all'approvazione del bilancio di previsione nella presente seduta;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Visto lo Statuto Comunale;

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa e a sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1, comma 3, del d.Lgs. n. 360/1998, il seguente regolamento relativo all'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF:

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 nonché l'eventuale soglia di esenzione in funzione di specifici requisiti reddituali.

Art. 2 - Aliquota di variazione dell'addizionale comunale all'IRPEF

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e dell'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazione dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono stabilite le seguenti aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF:

Scaglioni di reddito complessivo	Aliquota addizionale comunale IRPEF
Fino a € 15.000	0,40
Oltre € 15.000 e fino a € 28.000	0,45
Oltre € 28.000 e fino a € 55.000	0,55
Oltre € 55.000 e fino a € 75.000	0,70
Oltre € 75.000	0,80

Art. 3 - Esenzioni per particolari categorie di soggetti

1. L'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1 non è dovuta dai soggetti che, nell'anno di riferimento, conseguono un reddito complessivo IRPEF non superiore a € 7.500,00;
2. I soggetti che non rientrano nelle ipotesi di esenzione prevista al comma 1 sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale IRPEF sull'intero reddito complessivo posseduto.

Art. 4 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020.

2. di quantificare presuntivamente in € 208.645,10 il gettito derivante dalla variazione delle aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF e dall'esenzione stabilite con il regolamento di cui al precedente punto 1, secondo quanto stabilito dai principi contabili (all. 4.2) introdotti con il d.lgs. 118/2011;
3. di inviare la presente deliberazione per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la proposta di deliberazione n. 76, allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, corredata dai pareri di cui all'art. 49, comma 1 e ex art.147bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

Visti gli allegati pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei Servizi competenti ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e il parere di regolarità tecnico-amministrativa ex art. 147bis del medesimo Decreto Legislativo come modificato, nonché dal Responsabile del Servizio economico e finanziario per quanto riguarda la regolarità contabile;

Si apre la discussione durante la quale si svolgono gli interventi sinteticamente riportati nel verbale allegato;

Visto l'esito della seguente votazione legalmente espressa:

CONSIGLIERI presenti	11
CONSIGLIERI astenuti	0
VOTI favorevoli	11
VOTI contrari	0

DELIBERA

1) di approvare integralmente la proposta succitata che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto corredata dai pareri di cui all'art. 49, comma 1 e ex art.147bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

2) di dichiarare, considerata l'urgenza di provvedere all'approvazione del bilancio di previsione nella presente seduta, con successiva unanime votazione palese la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, C. 4 del D.Lgvo 18.08.2000 n. 267.

Approvato e sottoscritto:

**IL SINDACO
FASANI GIORGIO**

**Il Segretario Comunale
BELLOMO DOTT. DANIELE**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs267/00:

☐ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione - art.134, comma 3° del D.Lgs 267/00.

☒ È stata dichiarata immediatamente eseguibile - art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00.

**IL SEGRETARIO COMUNALE
BELLOMO DOTT. DANIELE**